

# COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### DEL 28/06/2006 N° 5

<p><b>OGGETTO: RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO AI SENSI DEL D.L.gs 626/1994</b></p>	<p><b>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE</b>          Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 06/07/2006 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 21/07/2006.</p> <p>Vallecrosia, li 06/07/2006</p> <p>Il Segretario Generale          MUSUMARRA DOTT.FRANCESCO -</p>
<p>L'anno <b>duemilasei</b> addì <b>ventotto</b> del mese di <b>giugno</b>, alle ore <b>13:30</b> nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito la <b>GIUNTA COMUNALE</b> che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.</p>	



ASSESSORI	Presenti	Assenti
CROESE DOTT. SILVANO	Si	==
BIASI GEOM. ARMANDO	==	Si
TURONE GEOM. TEODORO	Si	==
BALBIS GRAZIANO	==	Si
PERETTI GIANFRANCO	Si	==
RONDELLI LUCIANA	Si	==

Estremi di esecutività

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA DOTT.FRANCESCO.

Il Sig. CROESE DOTT. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

COMUNE DI VALLECROSA  
 PROV. DI IMPERIA

Si dichiara che il presente atto è fotocopia autentica dell'originale.  
 IL SEGRETARIO COM. E

6 LUG. 2006



**OGGETTO:** rinnovo incarico professionale per i servizi di medico competente del lavoro, ai sensi del D. lgs 626/1994.

## LA GIUNTA COMUNALE

premesso che, al fine di prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro, la vigente normativa impone di effettuare una costante sorveglianza sanitaria, dei dipendenti in servizio, da parte del medico competente;

dato atto che, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.lgs 626/1994:

- con deliberazione n° 480 del 22/10/1996, la Giunta Comunale ha nominato medico competente della sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente il Dott. Guido Pastor di Ventimiglia, ciò ai patti e condizioni descritti nella convenzione approvata nella medesima sede e successivamente sottoscritta dalle parti;

- tale incarico, scaduto nel 1999, è stato rinnovato dapprima con deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 3/2/2000 e successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 7/5/2003;

visto che l'incarico in oggetto scade nel corrente anno 2006;

ravvisata la necessità di non lasciare scoperto il servizio, avvalendosi della professionalità di un medico competente del lavoro per un ulteriore triennio;

considerato che il Dott. Guido Pastor:

- conosce condizioni e patologie di tutto il personale sottoposto negli anni alle sue visite;
- ha sempre prestato la sua opera con scrupolo e professionalità;

tenuto conto che:

- il Dott. Pastor si rende disponibile a continuare nell'incarico, agli stessi patti e condizioni contenuti nella precedente convenzione;
- le tariffe applicate nella convenzione sono quelle minime previste dal DPR 17/2/1992 per quanto concerne specificatamente le prestazioni professionali di medicina del lavoro;

ritenute le condizioni proposte eque e congrue;

ritenuto opportuno prorogare l'incarico di medico competente del lavoro al Dott. Guido Pastor di Ventimiglia;

visto:

- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego);
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- il Bilancio ed il piano Esecutivo di Gestione del corrente esercizio;
- il Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica;

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000;

ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;



2

## DELIBERA


- 1) di approvare la schema di convenzione da stipulare tra l'Amministrazione ed il medico competente nel testo che si allega alla presente deliberazione;
- 2) di rinnovare al Dott. Guido Pastor, con studio medico in Via Sottoconvento 57 a Ventimiglia, l'incarico di medico competente del Comune di Vallecrosia per ulteriori anni tre, a decorrere dalla firma della convenzione;
- 3) di dare atto che la spesa complessivamente presunta, pari ad Euro 5.674,40, trova copertura nei seguenti interventi del bilancio annuale e pluriennale in corso e capitoli del Peg:
  - per Euro 1.674,40 all'intervento 1.01.02.03 del bilancio preventivo in corso per l'esercizio 2006, capitolo del Peg n° 40/2 ad oggetto "spese per incarichi professionali"; (B.P. 2006 - 773 .0)
  - per Euro 2.000,00 all'intervento 1.01.02.03 del bilancio pluriennale per l'esercizio 2007, capitolo del Peg n° 40/2 ad oggetto "spese per incarichi professionali"; (B.P. 2007 - 13.0)
  - per Euro 2.000,00 all'intervento 1.01.02.03 del bilancio pluriennale per l'esercizio 2008, capitolo del Peg n° 40/2 ad oggetto "spese per incarichi professionali"; (B.P. 2008 - 3.0)
- 4) di dare mandato all'ufficio personale di provvedere alla liquidazione degli oneri dovuti al suddetto professionista previa presentazione, da parte dello stesso, di regolare fattura corredata dall'elenco dei dipendenti sottoposti a visita e con l'indicazione delle prestazioni effettuate;
- 5) di dare atto che saranno a carico del Comune gli oneri derivanti da esami clinici, radiografie e visite specialistiche, disposte dal medico competente, previa presentazione di regolare fattura da parte dell'Ente e/o specialista che effettuerà gli interventi stessi.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale





ALLEGATO G.C. n° 5  
del 28/06/06

**COMUNE DI VALLECROSIA**  
**Provincia di Imperia**

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 05 del 28.6.06

**Oggetto:** incarico professionale per i servizi del “medico competente” ai sensi del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n° 626.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Contraenti:

- Dott. Guido Pastor, nato a Pigna (Im) il 15/7/1953, residente a Ventimiglia in Via Roma n° 21, Cod. Fisc. PST GDU 53L15 G660A, con studio a Ventimiglia in Via sottoconvento n° 57/e, P. Iva n° 00657470084;
- COMUNE DI VALLECROSIA, c.f. 0 0247350085, per tramite del Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria.



^^^^^^^^^^^^^^^^

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° ... del ....., il Comune di Vallecrosia, per tramite del Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Galimberti Fausto, affida al medico Pastor Guido, nato a Pigna (Im) il 15/7/1953, residente a Ventimiglia in Via Roma n° 21, Cod. Fisc. PST GDU 53L15 G660A, con studio a Ventimiglia in Via sottoconvento n° 57/e, P. Iva n° 00657470084, iscritto all'ordine dei medici chirurghi della Provincia di Imperia al n° 874 – che accetta – l'incarico di “medico competente” (così di seguito chiamato ai fini del presente atto).

SECRETARIO COMUNALE  
(D. ...)

Per quanto sopra, si conviene e stipula:

5

### **Art. 1**

Il Comune conferisce al Dott. Guido Pastor, che accetta, le funzioni di “medico competente” del Comune di Vallecrosia, agli effetti degli artt. 16 e 17 del Capo IV del Decreto Legislativo 19/9/1994 n° 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2**

Il “Medico competente” svolge la propria opera nell’incarico di cui alla presente convenzione in qualità di libero professionista.

### **Art. 3**

Al “Medico competente” è affidata la sorveglianza sanitaria organizzata all’interno del Comune al fine della prevenzione per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, mediante:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare la assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, al fine della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti di cui alla presente lettera b) sono svolti anche ai fini di quanto previsto dall’art. 20 del Dpr 347/1983 e dall’art. 27 del Dpr 333/1990, in materia di medicina sociale e preventiva, nonché della vigente normativa contrattuale per i dipendenti degli enti locali.

### **Art. 4**

Il “Medico competente” si obbliga ad effettuare, presso il proprio studio medico ubicato in Ventimiglia, Via Sottoconvento n° 57:

a) un primo accertamento generale rivolto alla acquisizione della valutazione del quadro clinico sia sotto l'aspetto generale che quello specifico della mansione svolta;

b) successivi accertamenti sanitari che tengono conto della seguente periodicità:

- generalità dei lavoratori: visita di controllo triennale;
- lavoratori addetti a servizi maggiormente rischiosi, quali gli operai comunali, gli appartenenti al corpo di polizia locale, gli addetti alla viabilità stradale, gli addetti alla guida di veicoli o macchine: visita di controllo annuale.



### Art. 5

Il "Medico competente" istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.

Nel corso degli accertamenti sanitari fornisce ai lavoratori informazioni sul significato della prevenzione dei rischi connessi alle attività lavorative a cui sono adibiti.

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria che lo riguarda.

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari risulti l'inidoneità professionale o temporanea o totale del lavoratore, il medico competente informa per iscritto l'Amministrazione Comunale ed il lavoratore.

### Art. 6

Il "Medico competente" presterà la propria opera professionale inoltre per:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero



- dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- b) comunicare, in occasione di riunioni, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
  - c) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione e dei pareri di competenza;
  - d) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
  - e) collaborare all'attività di formazione e informazione.

#### Art. 7

Il Comune corrisponderà al "Medico competente" gli onorari per le prestazioni di cui alla presente convenzione, nelle misure fissate come minimo dal Dpr 17/2/1992, che vengono riportati qui di seguito:

- a) visita annuale con giudizio di idoneità fisica sul lavoro (con relazione): Euro 28,41;
- b) visita periodica di controllo oltre quella annuale: Euro 10,33;
- c) visita e giudizio sulla riammissione al lavoro dopo riabilitazione: Euro 28,41;
- d) visita e giudizio sulla riammissione al lavoro dopo eventuale riquilificazione con cambio di mansioni (con relazione): Euro 28,41;
- e) visita psico-attitudinale ad un lavoro determinato (con relazione): Euro 38,73;
- f) disponibilità oraria: Euro 20,66 per ogni ora.



Per le prestazioni professionali non previste nella tabella del presente articolo, si farà riferimento alle tariffe minime nazionali degli onorari previsti dal Dpr 17/2/1992 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 128 del 2/6/1992).

Le visite specialistiche e gli esami clinici saranno a carico dell'Ente.

#### **Art. 8**

Il Comune provvederà al pagamento degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione, dietro presentazione, da parte del "Medico competente", di regolare fattura corredata dall'elenco dei dipendenti sottoposti ad accertamenti e delle prestazioni effettuate.

#### **Art. 9**

La presente convenzione ha la durata di anni tre decorrenti dalla firma della presente.

#### **Art. 10**

Ai fini fiscali, le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto rientrano nel campo di applicabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ancorché esenti ai sensi dell'art. 10 del Dpr 26/10/1972 n° 633 e successive modificazione ed integrazioni, e pertanto lo stesso verrà registrato in caso d'uso con oneri a carico del prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 5 del Dpr 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Professionista

Vallecrosia, li .....

Per l'Amministrazione





PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

FAVOREVOLE

COMUNE DI VALLECROSA  
UFFICIO SEGRETERIA

Arrivo: il 23 GIU. 2006  
Prot. n. 543

IL FUNZIONARIO AREA FINANZIARIA  
(Dott. Galimberti Fausto)

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

21/06/2006

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL .....

APPROVA -NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n. ....
- contrari n. ....
- astenuti n. ....

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO